

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2012 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2015

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 37, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/138/CE prevede la possibilità per l'autorità di vigilanza di introdurre una maggiorazione del capitale per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione. È necessario prevedere procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale.
- (2) Al fine di consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di fornire informazioni e giustificazioni che potrebbero attenuare o contestare la necessità di una maggiorazione del capitale prima di adottare una decisione sull'introduzione di tale maggiorazione, l'autorità di vigilanza dovrebbe dare all'impresa di assicurazione o di riassicurazione la possibilità di fornire argomentazioni contro l'introduzione di una maggiorazione del capitale.
- (3) La cooperazione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con l'autorità di vigilanza è essenziale al fine di assicurare l'efficacia della maggiorazione del capitale come misura di vigilanza. Al fine di consentire all'autorità di vigilanza di basare la maggiorazione del capitale su informazioni accurate e aggiornate, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe, su richiesta dell'autorità di vigilanza, calcolare la maggiorazione del capitale.
- (4) Al fine di consentire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di eliminare le carenze che hanno portato all'introduzione della maggiorazione del capitale, è necessario specificare il contenuto della decisione di introdurre detta maggiorazione.
- (5) L'autorità di vigilanza e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non dovrebbero basarsi solo sulla revisione annuale della maggiorazione del capitale, ma dovrebbero anche controllare proattivamente le circostanze che hanno condotto all'introduzione della maggiorazione del capitale al fine di adottare le misure del caso. A tal fine l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe pertanto fornire all'autorità di vigilanza le relazioni sui progressi compiuti nell'eliminazione delle carenze che hanno portato all'imposizione della maggiorazione del capitale. È altresì necessario prevedere una procedura di riesame delle decisioni sulle maggiorazioni di capitale se le circostanze che hanno condotto all'introduzione della maggiorazione sono mutate in misura rilevante.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.
- (7) L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

